

XVII legislatura

A.S. 2629:

"Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"

Gennaio 2017
n. 157



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"». NL157, gennaio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Capo I Garanzia dello stato su passività di nuova emissione	1
Articoli 1-12 (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (Art.1); Caratteristiche degli strumenti finanziari (Art.2); Limiti (Art. 3); Condizioni (Art. 4); Garanzia dello Stato (Art. 5); Corrispettivo della garanzia dello Stato (Art. 6); Procedura (Art. 7); Escussione della garanzia su passività di nuova emissione (Art.8); Relazioni alla Commissione (Art. 9); Erogazione di liquidità di emergenza (Art. 10); Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza (Art. 11); Disposizioni di attuazione (Art.12))	1
Capo II Interventi di rafforzamento patrimoniale.....	4
Articoli 13-23 (Intervento dello Stato (Art. 13); Programma di rafforzamento patrimoniale (Art. 14); Richiesta di intervento dello Stato (Art. 15); Valutazioni dell'Autorità competente (Art. 16); Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (Art. 17); Realizzazione dell'intervento (Art.18); Caratteristiche delle azioni (Art. 19); Effetti della sottoscrizione (Art.20); Banche costituite in forma cooperativa (Art.21); Ripartizione degli oneri fra i creditori (Art. 22); Disposizioni finali (Art. 23).....	4
Capo III Disposizioni finanziarie	12
Articolo 24 (Risorse finanziarie).....	12
Capo IV Misure urgenti per il settore bancario	16
Articoli 25-27 (Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale (Art. 25); Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Art. 26); Disposizioni finanziarie (Art. 27)).....	16

CAPO I GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articoli 1-12

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (Art.1); Caratteristiche degli strumenti finanziari (Art.2); Limiti (Art. 3); Condizioni (Art. 4); Garanzia dello Stato (Art. 5); Corrispettivo della garanzia dello Stato (Art. 6); Procedura (Art. 7); Escussione della garanzia su passività di nuova emissione (Art.8); Relazioni alla Commissione (Art. 9); Erogazione di liquidità di emergenza (Art. 10); Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza (Art. 11); Disposizioni di attuazione (Art.12))

L'articolo 1 prevede che al fine evitare una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di salvaguardia della stabilità dei sistemi bancari, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, fino al 30 giugno 2017, la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. I commi 2 e 3 definiscono i requisiti soggettivi dei soggetti bancari ammessi ad accedere alla garanzia (solo banche italiane), e le condizioni procedurali per la definizione dei limiti di ammissione al beneficio, ivi stabilendosi che la garanzia potrà essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea. Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. Il comma 5 qualifica la nozione di "Autorità competente" richiamata più volte nel Capo I, intendendosi per essa la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea.

L'articolo 2 reca al comma 1 l'indicazione dettagliata degli strumenti finanziari di debito per cui è possibile l'accesso alla garanzia statale, individuandoli in quelli che presentino, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: emissione successiva al presente decreto e durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (lettera a); rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza (lettera b); tasso fisso (lettera c); denominazione in euro (lettera d); assenza di clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi (lettera e); assenza di titoli strutturati o prodotti "complessi" con componente derivata (lettera f).

L'articolo 3, stabilisce che l'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie (comma 1) e che per ciascuna banca l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza (comma 2).

L'articolo 4 afferma *in primis* che la concessione della garanzia è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente (banca d'Italia o BCE) nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate alle lettere a) e b), in tema di evidenze emerse nel corso dello svolgimento delle attività ordinarie attività di vigilanza e controllo. Si prevede, altresì, che la garanzia può essere concessa comunque in favore di una banca avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione adottata in tal senso dalla Commissione europea, circa la compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in merito alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria (comma 2). È poi previsto che la garanzia può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte, nel qual caso, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale

(comma 3). Si prevede infine che le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

L'articolo 5 stabilisce che la garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (comma 1), e che la stessa copre capitale e interessi (comma 2). Si prevede che, per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni su cui può essere prestata la garanzia erariale, non può eccedere comunque un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e già garantiti dallo Stato (comma 3). Si prevede che non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza (comma 4).

L'articolo 6 sottolinea che gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati, caso per caso, sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione secondo i principi ivi stabiliti alle lettere a)-c), tenendo conto della durata e dei "rischi" di escussione della medesima, in considerazione dello strumento finanziario assistito (comma 1). Si prevedono criteri alternativi qualora le banche non presentino titoli negoziati in contratti di CDS o comunque non siano disponibili dati rappresentativi (comma 2). È stabilito che nel caso di difformità delle valutazioni di *rating*, il *rating* rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di *rating* disponibili siano più di tre, il *rating* rilevante è il secondo più elevato (comma 3). Il comma 4 prevede che, in ogni caso, i *rating* di cui al presente articolo siano quelli assegnati al momento della concessione della garanzia. Si prevede che la commissione si applichi, in ragione d'anno, all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia (comma 5) e che le commissioni dovute dalle banche interessate siano versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dal successivo articolo 24 (comma 5). Infine, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può disporre variazioni, tenuto conto delle condizioni di mercato, ai criteri di calcolo e alla misura delle commissioni previste dall'articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea, ivi prevedendosi che le eventuali variazioni abbiano effetto sulle sole garanzie non già in essere.

L'articolo 7 disciplina le richieste di ammissione alla garanzia da parte delle banche interessate alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione. È previsto che la Banca d'Italia comunichi tempestivamente al Dipartimento del Tesoro le valutazioni circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1 (lett. a) e, nel caso di valutazione positiva, informazioni circa: la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza; l'ammontare della garanzia e la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6 (comma 3). È previsto che sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provveda entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione (comma 4). Qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5 per cento del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 5). Nei casi di accesso alla garanzia indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, è stabilito che la banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui ne beneficia: a) distribuire dividendi; b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o coperti da clausola di *grandfathering*; c) riacquistare

propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera *b*), anche a seguito dell'esercizio di opzioni *call*, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea; *d*) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà. È infine stabilito che se la garanzia è limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia è concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.

L'articolo 8 prevede che la banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza. Si stabilisce poi che il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca (comma 2). In seguito all'attivazione della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 3). Si stabilisce che le norme non pregiudicano la eventuali facoltà dei detentori delle passività "garantite" e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (comma 4).

L'articolo 9 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti, con l'indicazione dell'ammontare della commissione effettivamente applicata in riferimento a ciascuna emissione e le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

L'articolo 10 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea e che la garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA (commi 1 e 2). Si prevede che la garanzia può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 (comma 3). Si prevede poi che la banca che riceve l'intervento deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4 (commi 4e 5).

L'articolo 11 riferisce al comma 1 che in caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede

tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca (comma 2).

L'articolo 12 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano adottate misure di attuazione del presente Capo I.

La RT, dopo aver fatto rinvio a tutto quanto già descritto nella relazione illustrativa, in riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, si limita a descrivere le norme.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il Capo in esame reca norme ordinamentali, volte alla disciplina dei profili soggettivi e oggettivi dell'ambito di intervento previsto in tema di garanzie erariali sulle passività bancarie, connesse sia ad operazioni caratteristiche che ad anticipazioni di liquidità concesse dalla Banca d'Italia, con la regolazione dei profili procedurali e di onerosità connessa all'escussione della garanzia dello Stato, il cui onere è espressamente posto a carico degli istituti beneficiari (ai sensi della normativa europea), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, posto che agli interventi *de quo* dovrà provvedersi nel solo limite delle risorse previste a tal fine dall'articolo 24, sembrerebbero utili elementi di valutazione in merito alla platea dei soggetti bancari, i quali allo stato risultino - anche solo "potenzialmente"- interessati da una crisi di solvibilità, quale fattore per valutare sin d'ora l'adeguatezza dell'ammontare delle garanzie erariali complessivamente stanziato per l'attivazione delle garanzie.

Venendo anche ai profili di copertura, posto che gli interventi di sostegno attivabili in attuazione delle norme contenute nel Capo I dovranno comunque prodursi nel solo limite delle risorse complessivamente previste ai sensi dell'articolo 24, non ci sono osservazioni.

CAPO II INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Articoli 13-23

(Intervento dello Stato (Art. 13); Programma di rafforzamento patrimoniale (Art. 14); Richiesta di intervento dello Stato (Art. 15); Valutazioni dell'Autorità competente (Art. 16); Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (Art. 17); Realizzazione dell'intervento (Art.18); Caratteristiche delle azioni (Art. 19); Effetti della sottoscrizione (Art.20); Banche costituite in forma cooperativa (Art.21); Ripartizione degli oneri fra i creditori (Art. 22); Disposizioni finali (Art. 23)

L'articolo 13 reca la disciplina delle modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani. Il comma 2 prevede che al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 806/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato¹, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II. È stabilito che per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013 (comma 2).

L'articolo 14 stabilisce *in primis* che l'intervento dello Stato può essere richiesto da un emittente che – in relazione a una prova di *stress* basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico – ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio. È stabilito che per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale, indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma. Si afferma che l'Autorità competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero (comma 3). È previsto che l'Emittente informa al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorità competente ne informa il Ministero (comma 4). Qualora l'attuazione del Programma risulti insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorità competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inadeguata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale (comma 4).

L'articolo 15 stabilisce che l'emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato debba trasmettere al Ministero e all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia (qualora non sia l'Autorità competente), una richiesta contenente: l'importo della sottoscrizione delle azioni chiesta al Ministero (lettera a); l'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma (lettera b); gli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale (lettera c); una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato (lettera d); l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17 (lettera e); un piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria (lettera f). Si prevede poi che la Banca d'Italia acquisisca l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, e a spese dell'Emittente, circa: il valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c) (lettera a); la stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d) (lettera b); della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4 (lettera c). È stabilito che gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi due anni

¹ In tal senso giova rammentare quanto espressamente stabilito in materia di limitazioni delle PA nella acquisizione di partecipazioni in società commerciali ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza (comma 3).

L'articolo 16 prevede che entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente. È poi stabilito che l'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso (comma 2).

L'articolo 17 prevede che la richiesta di cui all'articolo 15 è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea. Si prevede che fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (comma 2).

L'articolo 18 stabilisce che, a seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali, successive variazioni sono notificati alla Commissione europea. Si prevede che a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22 (comma 2). Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì: *a)* ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile sul diritto di opzione per i soci e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; *b)* il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive; *c)* la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente. Con il comma 4, ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, è stabilito che l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca è quotata è indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2. Si prevede infine che i decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se: l'Emittente non versa in una delle situazioni di dissesto cui all'articolo 17, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* o *e)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 (lettera a); non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione di azioni, partecipazioni ed altri strumenti di capitale ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (lettera b). Il comma 6 prevede che le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente. Il comma 7 stabilisce che i decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il comma 8 prevede che il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente.

L'articolo 19 stabilisce che il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite. È stabilito che

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate o clienti professionali, diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo (lettera a); gli azionisti non sono controparti qualificate né clienti professionali (lettera b); la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d) (lettera c); tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma; il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è quello indicato al comma 4 ed è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti (lettera d); la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma (lettera e).

Il comma 3 prevede che le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013, ossia sono incluse nel capitale primario di classe 1 (CET1). Il comma 4 stabilisce che il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato. Il comma 5 prevede che le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

L'articolo 20 prevede al comma 1 che all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano: a) ove le banche siano costituite in forma di cooperativa, non si applicano le norme (articolo 2527 c.c.) che demandano all'atto costitutivo l'individuazione dei requisiti dei soci; né si applica la norma (articolo 2528 c.c.) che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci; b) le disposizioni del TUF (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1) che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge; c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.

L'articolo 21 stabilisce che nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano specifiche deroghe al principio del voto capitaro previsto *ex lege* dalle norme sulle banche popolari.

L'articolo 22 prevede al comma 1 che salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. Il comma 2 specifica le passività assoggettabili alla conversione. In particolare, con il già menzionato decreto del MEF sono disposte le misure di ripartizione degli oneri, secondo il preciso ordine indicato dalle norme, nonché l'aumento del capitale a servizio delle misure stesse.

Il comma 3 prevede che l'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: *a)* la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente; *b)* le passività garantite indicate alla lettera *a)* sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato; *c)* alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera *b)*, è applicata la misura di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che l'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.

Il comma 5 stabilisce che le misure di cui al comma 2 sono disposte: *a)* nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale; *b)* in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti; *c)* in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico; *d)* determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*; *e)* a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 16 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

Il comma 6 prevede che la condizione di cui al comma 5, lettera *c)*, è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

Il comma 7 afferma che non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)* e *d)*. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

Ai sensi del comma 8, all'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando l'articolo 53 del D.Lgs. n. 180 del 2015); non trovano applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione (articolo 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articolo 2359-*bis* e 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360 c.c.), né l'articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche.

Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, il comma 9 rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva BRRD in tema di risoluzione degli enti creditizi. In particolare, l'articolo 95 del D.Lgs. n. 190 del 2015, cui si fa rinvio, dispone che tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di liquidazione dell'ente (comma 5, lettera c)), in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ciascun creditore ha diritto a ricevere un indennizzo, corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.

Il comma 10 stabilisce che in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e viene prevista in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di *event of default*; di *cross-default* o di *acceleration event*). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro).

Il comma 11 prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.593 del 17 giugno 2008 (disciplina l'individuazione della legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato). Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del Testo unico bancario.

L'articolo 23 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II. Il comma 2 stabilisce che ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza. Il comma 3 stabilisce che in sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, è così determinato: a) Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale; b) Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale; c) Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale; d) Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale; e) Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale; f) Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale; g) Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale; h) Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale; i) Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale; l) Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale; m) Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale. Il comma 4 stabilisce che in considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).

La RT si sofferma sul Capo II, riferendo sommariamente sulle disposizioni contenute negli articoli ivi richiamati. In particolare, sull'articolo 13, afferma che il

provvedimento ivi previsto autorizza il MEF a sottoscrivere azioni di nuova emissione di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario o società italiane capogruppo di gruppi bancari interessate che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotto a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico: l'intervento è quindi possibile solo nei casi previsti dall'articolo 32, par.4, lettera d), *iii*) della BRRD, sopra illustrato. Come già evidenziato, la qualificazione come ricapitalizzazione precauzionale impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l'avvio della risoluzione.

A fini di minimizzazione dell'intervento pubblico è previsto, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione dal 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (cd. *Banking Communication*), che la sottoscrizione dell'aumento di capitale nella banca interessata da parte del MEF sia preceduta dalla conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi *Additional Tier 1*) e subordinati (*Tier 2*), nonché degli altri strumenti subordinati in circolazione. Non può essere invece disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa, infatti, può essere disposta in quanto è necessaria ad assorbire perdite che impattano anche in bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'Emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.

È altresì prevista la possibilità per il MEF di sottoscrivere, al medesimo prezzo, non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di *burden sharing*, nell'ambito di transazioni tra l'Emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che non siano controparti qualificate, al fine di porre fine o prevenire una lite legata al collocamento o negoziazione da parte dell'Emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di *burden sharing*.

L'acquisto, sottolinea la RT, avverrebbe allo stesso prezzo con cui sono sottoscritte le azioni di nuova emissione e versato all'Emittente che corrisponderebbe obbligazioni senior per un valore nominale pari a quello corrisposto dal Ministero, il decreto-legge limita altresì il rendimento che può essere riconosciuto a tali obbligazioni.

Conclude riferendo che in considerazione di tali caratteristiche e che la transazione verrebbe proposta a fronte di rischio di contenzioso al fine di preservare il valore aziendale, l'acquisto non includerebbe alcuna componente indennizzatoria a favore degli obbligazionisti convertiti.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che gli interventi di diretto sostegno erariale alla patrimonializzazione degli istituti di credito previsti dagli articoli 13-14, la cui attivazione è disciplinata dagli articoli 15-20, appaiono finalizzati a rafforzare la stabilità del sistema bancario, va evidenziato che la portata degli interventi di sottoscrizione di capitale da parte dello Stato sarà limitata dall'operare delle condizioni ivi previste. Tra queste va in particolare citata quella che prevede che tali interventi dovranno comunque essere preceduti dalla conversione, in azioni di nuova emissione, degli strumenti cd. "ibridi" (essenzialmente, le obbligazioni cd. "subordinate").

Sull'articolo 19, che consente al Ministero dell'economia di acquistare, tramite l'Emittente, le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori previste dall'articolo 22, limitatamente agli strumenti per cui sussisteva l'obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate e clienti professionali, andrebbe chiarito se ciò comporterà una forma di premio o di copertura delle perdite a loro favore e la sua compatibilità con la normativa europea sulla condivisione delle perdite².

Relativamente poi all'articolo 23, posto che il comma 2 prevede la possibilità che il Ministero possa avvalersi, per la gestione degli interventi in argomento e per l'eventuale contenzioso, di esperti in materia finanziaria e contabile, con oneri solo a carico dell'emittente, non ci sono osservazioni.

In merito poi al comma 3 del medesimo articolo, laddove sono sin d'ora stabiliti i parametri di valorizzazione delle passività finanziarie emesse dal Monte dei Paschi S.p.a., ai fini dell'accesso alla procedura di intervento erariale prevista dal Capo II (ricapitalizzazione cd. "precauzionale"), andrebbe certificato l'ammontare dell'intervento erariale conseguentemente previsto a fronte dell'importo sommariamente dichiarato il 29 dicembre scorso dall'istituto di emissione³.

² Si ricorda che nella procedura attivata nel 2015 per altre analoghe crisi bancarie, si era poi inserita una disciplina risarcitoria *ad hoc* per i risparmiatori - prevista dal decreto-legge n. 59/2016.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 59/2016, relativamente al coinvolgimento di piccoli risparmiatori nelle procedure di liquidazione forzata di istituti di credito ha previsto che gli investitori che avevano acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del medesimo decreto (obbligazioni "subordinate") entro la data del 12 giugno 2014, e che le detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, avrebbero potuto chiedere al Fondo di solidarietà con erogazione "diretta" un indennizzo "forfettario" dell'ammontare determinato (ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9) fino all'80% del corrispettivo pagato per gli strumenti finanziari, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

³ L'ammontare di capitale "precauzionale" che una banca può chiedere allo Stato è quello necessario a coprire il fabbisogno patrimoniale che deriva dallo scenario avverso di una prova di stress. Nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena tale fabbisogno è stato valutato dalla BCE in 8,8 miliardi ed è riferito alla prova di stress resa pubblica dall'EBA. Tale ammontare è stato determinato considerando l'esito della prova di stress in condizioni avverse (per il Monte dei Paschi un coefficiente relativo al patrimonio di vigilanza di migliore qualità – CET1 ratio – negativo e pari a -2,44 per cento) e calcolando l'ammontare necessario per riportare il CET1 ratio all'8 per cento e il *Total capital ratio* all'11,5 per cento, come deciso in una apposita riunione dal Consiglio di vigilanza della BCE. Cfr. BANCA D'ITALIA, *L'ammontare della "ricapitalizzazione precauzionale" del Monte dei Paschi di Siena*, Nota pubblicata il 29 dicembre 2016 sul sito internet dell'istituto.

Nel complesso, per i profili di finanza pubblica, al fine di porre in luce la dimensione della gamma degli interventi di ricapitalizzazione potenzialmente attivabili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, una informazione supplementare potrebbe essere utile in ordine al grado di sottocapitalizzazione ad oggi riscontrabile negli istituti di credito italiani, perlomeno limitatamente alla parte che, pur non essendo allo stato interessata da situazioni di tensione finanziaria, prefigura l'eventualità di interventi di adeguamento immediati del patrimonio, eventualmente, anche mediante la sottoscrizione di quote da parte del capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

In aggiunta, sotto il profilo tecnico contabile, posto che gli interventi *de quo* si configurano chiaramente come acquisizioni di partecipazioni finanziarie da parte dell'erario, si conviene sulla certificata neutralità dell'impatto, in termini di indebitamento netto.

CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24 (Risorse finanziarie)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II del presente provvedimento) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Il comma 2 prevede che alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo - in relazione alle effettive esigenze - si provveda con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 stabilisce che gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I siano versati su un apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

Il comma 4 prevede, al primo periodo, che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo in esame. Il secondo periodo del comma stabilisce che le risorse non più necessarie siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

La RT ribadisce che la norma dispone, al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Alla ripartizione e successiva

rimodulazione del Fondo - in relazione alle effettive esigenze — si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo e che le risorse non più riassegnate siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

La costituzione del fondo determina nel 2017 un effetto negativo in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per l'importo di 20 miliardi di euro e sul fabbisogno potrà comportare un impatto negativo fino a 20 miliardi di euro in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse. Trattandosi di operazioni relative a partite finanziarie o di concessione di garanzie dello Stato di natura non standardizzata ai tiri del SEC2010, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto, fatto salvo quanto previsto per gli interessi passivi determinati dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico autorizzate, dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento 2016, per i quali si provvede ad apposita compensazione finanziaria nell'articolo di copertura.

Dalle informazioni comunicate dalla Banca d'Italia, si evince che le obbligazioni (*senior unsecured*) emesse da banche italiane in scadenza nel 2017 ammontano a: 101 miliardi di euro. Se oltre a tali obbligazioni si considerassero anche i *covered bond* e le obbligazioni subordinate in scadenza nel 2017, l'ammontare complessivo sarebbe pari a 112 miliardi. La RT richiama l'attenzione sul fatto che l'ammontare delle nuove emissioni cui si applicherà la garanzia statale, potrebbe anche essere superiore agli importi indicati, tenuto conto che le banche potrebbero trovarsi nella condizione di dover far fronte a deflussi di altre forme di raccolta (depositi, pronti contro termine).

Secondo le stime della Banca d'Italia, il costo della garanzia per lo Stato, tenendo conto del rischio di default da parte delle banche, ammonterebbe a soli 771 milioni di euro.

Tale stima è stata determinata considerando i volumi di cui al punto precedente, moltiplicati per una probabilità di default (PD) e una perdita in caso di default (LGD): volumi*PD*LGD,

Per le prime tre banche del sistema la PD è stata stimata quale media di lungo periodo (3 anni: stesso orizzonte temporale utilizzato dalla EuCom per il calcolo del costo della garanzia) della probabilità di *default* a un anno, calcolata attraverso il modello di Moody's (*EDF: Expected Default Frequencies*). Per le altre banche è stata utilizzata la PD media di sistema.

Per la perdita in caso di default (LGD) è stato utilizzato il valore previsto dalla regolamentazione prudenziale per il modello IRB di base, pari al 45%.

La RT conclude affermando che la dotazione del Fondo appare largamente sufficiente a sopperire alle esigenze di rafforzamento patrimoniale delle banche potenzialmente interessate: il fabbisogno patrimoniale sarà concretamente quantificato caso per caso dalla BCE quale autorità di vigilanza competente.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi, in conto maggiori spese in conto capitale:

(in milioni di euro)

Art.	Comma	Descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
24	1	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni favore delle banche e dei gruppi bancari italiani	s	k	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che la RT fornisce un dato di sintesi circa l'ammontare complessivo delle obbligazioni "subordinate" in scadenza nel 2017 (fonte: Banca d'Italia) il cui ammontare risulterebbe pari a 112 miliardi, certificando la congruità delle risorse ivi stanziare rispetto ai fabbisogni di spesa così stimati, si rileva invece che non viene fornito alcun dato in relazione alla seconda tipologia di intervento prevista dal decreto in esame, ovvero gli interventi di ricapitalizzazione delle banche (Capo II), limitandosi la RT ad affermare genericamente che la dotazione del Fondo è "largamente sufficiente".

Una chiarificazione andrebbe poi richiesta anche in merito all'ammontare della spesa prevista lo Stato in relazione all'apposizione delle garanzie, indicata dalla RT pari a 771 milioni di euro, che risulterebbe dalla valutazione "tecnica" della probabilità di *default* delle medesime banche in rapporto alle obbligazioni da garantire e alle perdite. Un elemento di incertezza sembra infatti essere costituito dall'ammontare delle nuove emissioni cui si applicherà la garanzia statale visto che esso, secondo la RT, potrebbe anche essere superiore all'ammontare in scadenza nel 2017. Andrebbe dunque chiarito se e in che modo si è tenuto conto di tale margine di incertezza, e se la somma complessiva stanziata di 20 miliardi sia in grado di contenere anche possibili scostamenti rispetto alle previsioni.

Sul piano metodologico, va preliminarmente rilevato che una corretta evidenziazione da dare nel sistema di contabilità generale dello Stato in presenza di garanzie prestate a terzi dovrebbe ordinariamente riflettersi in un flusso finanziario che impatta sul saldo di cassa solo all'atto della escussione della garanzia, mentre nel caso in esame, si provvede alla definizione di uno specifico stanziamento di spesa a copertura dei nuovi oneri, imputandone la spesa ad un unico esercizio (il 2017) e provvedendo poi a gestire "fuori bilancio" le relative risorse.

A tale riguardo, il dispositivo prevede l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, producendo così un effetto di uscita dal bilancio che si riflette sul saldo netto da finanziare ma che non dovrebbe avere effetti sul saldo di fabbisogno. Peraltro, *a latere*, si segnala che la procedura adottata appare in controtendenza con le recenti riforme della legge di contabilità tese al progressivo allineamento delle evidenze di cassa a quelle di competenza.

In proposito, va segnalato che lo stanziamento di cui si discorre determina un impatto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno già integralmente "scontato" sul 2017, per competenza finanziaria e per "cassa". Tale impatto avverrebbe ancor prima della concreta escussione delle garanzie previste dal Capo I e della sottoscrizione degli aumenti di capitale, allineandosi l'effetto per "cassa" delle spese sin da subito al maggior debito "acceso" nel 2017 a ragione dei mezzi necessari predisposti a "copertura" degli interventi.

In altri termini, l'intero *plafond* di risorse del Fondo in argomento, di natura economica in conto capitale, è contabilizzato già nel 2017, pur in presenza di una componente di spesa indeterminata *nel quantum* come l'escussione delle garanzie, nonché di altra ancora incerta come gli interventi di rafforzamento patrimoniale. Si determina così un'anticipazione integrale dell'effetto di spesa, che non è detto troverà realizzazione esclusivamente nel medesimo anno: diversamente dalla prassi tipica, per cui, come noto, gli stanziamenti di spesa in conto capitale presentano un coefficiente di realizzazione per cassa ordinariamente diverso da quelli aventi natura economica "corrente".

Potrebbe pertanto essere maggiormente rispondente alla natura del Fondo una rappresentazione dell'impatto di cassa differenziata anno per anno, soprattutto con riferimento ai 771 milioni stimati come onere derivante dalle garanzie che riferendosi a nuovi strumenti finanziari emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ben potranno avere scadenza successiva al 2017. Lo stesso comma 3 dell'articolo 5 ammette strumenti con durata superiore a tre anni fino ad un terzo del valore totale garantito. Si evidenzia infatti che soltanto alla scadenza dello strumento potrebbe essere escussa la garanzia con conseguente impatto finanziario da contabilizzare.

In proposito, una conferma della "anomalia" di cui trattasi si può trarre dalla stessa previsione di cui al comma 5, secondo periodo, laddove è infatti espressamente stabilito che, nel caso in cui eventuali risorse dovessero risultare in eccesso rispetto ai fabbisogni per le garanzie, le stesse dovranno essere riversate nuovamente dal Fondo in conto entrata al bilancio, per essere riassegnate alla voce di bilancio già prevista in relazione alle risorse da versare al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico. Questo pure, come noto, operante su di una contabilità speciale di tesoreria e perciò collocato "fuori" bilancio.

Venendo infine anche agli effetti d'impatto in termini di indebitamento netto si conviene con la RT circa la mancata contabilizzazione della quota del Fondo destinata a coprire la ricapitalizzazione delle aziende di credito italiane, ivi dovendo considerarsi quale acquisto di attività finanziaria.

CAPO IV
MISURE URGENTI PER IL SETTORE BANCARIO

Articoli 25-27

(Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale (Art. 25); Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Art. 26); Disposizioni finanziarie (Art. 27))

L'articolo 25, comma 1, integra la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale (art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e precisa che le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche ad essi apportate. In concreto, le predette contribuzioni possono essere richieste anche per fronteggiare oneri derivanti da modifiche del programma di risoluzione approvato il 22 novembre 2015, relativamente a Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia può richiedere per singolo anno un ammontare di contribuzioni pari alla differenza tra l'importo massimo delle contribuzioni richiamabili in base al comma 848 e l'importo delle contribuzioni effettivamente richiamate dal Comitato di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 70 (Contributi *ex ante*) e dell'articolo 71 (Contributi straordinari *ex post*) del regolamento (UE) n. 806/2014. La disposizione precisa che, con riferimento a ciascun anno, l'importo eventualmente dovuto a tale titolo può essere determinato dalla Banca d'Italia entro i due anni successivi a quello di riferimento. Tale precisazione è volta a consentire il richiamo delle contribuzioni in relazione al fabbisogno e una volta noto quanto richiamato dal Fondo di risoluzione unico a titolo di contribuzioni straordinarie. Il comma stabilisce inoltre che la Banca d'Italia può decidere che le contribuzioni siano materialmente versate in un periodo pluriennale, non superiore a cinque anni. Diluendo nel tempo i versamenti, la disposizione riduce l'impatto annuale delle contribuzioni addizionali sugli intermediari. Il comma 3 dispone che, nell'arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento delle contribuzioni addizionali (cfr. comma precedente), l'importo di dette contribuzioni è ripartito annualmente tra le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie in misura proporzionale all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico.

L'articolo 26 stabilisce che qualora la Banca d'Italia - al fine di soddisfare esigenze di liquidità - eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. A tal fine sono introdotte deroghe alla normativa civilistica sulle garanzie. La garanzia prestata, inoltre, è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione della legge fallimentare che esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione..

L'articolo 27 incrementa, al comma 1, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n.232. Il comma 2 quantifica gli oneri per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico di cui al comma precedente nel limite massimo di:60 milioni di euro per l'anno 2017;232 milioni di euro per l'anno 2018;290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La disposizione provvede altresì alla copertura dei predetti oneri stabilendo che:

- a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a));
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017; 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020; si provveda mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 1 della legge di stabilità per il 2015) (lettera b));
- c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017; 81 milioni di euro per l'anno 2018; 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - l'accantonamento relativo al MEF per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
 - l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
 - l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
 - l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 (lettera c)).
- d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017; 127 milioni di euro per l'anno 2018; 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189) (lettera d)).

Il comma 3 stabilisce che le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo speciale di parte corrente (fondi di cui al comma 2, lettere b) e c)) sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, unitamente a quelle di cui alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (fondi di cui alle lettere a) e d)), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa. Il comma 4 prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al provvedimento in esame, si provveda alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse non necessarie per la loro copertura. In pratica la disposizione definisce un meccanismo che consente di liberare le risorse che non si renderanno necessarie per le finalità di cui al presente decreto. Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, ove necessario, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolarizzare tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT sottolinea sull'articolo 25 che l'intervento ivi previsto è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate nel novembre 2015 dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito "D.Lgs. 180/2015"), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche

STA, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria.

Evidenzia poi che il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, D.Lgs. 180/2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015, sottolineando che il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario, mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 1, comma 848, della legge 208/2015 assicura dunque le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, prevede le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

Sulla norma interpretativa, la RT chiarisce che ivi si precisa il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, anche con riferimento a eventuali modifiche del programma di risoluzione, nonché le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni addizionali previste dalla previsione *de quo*. Conclude quindi certificando che poiché al Fondo di risoluzione nazionale afferiscono solo risorse private e non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 26, la RT certifica che la norma ivi prevista è puramente ordinamentale e non ha impatti di finanza pubblica.

Quanto all'articolo 27, la RT ribadisce che la disposizione ivi prevista, considerata l'autorizzazione del Parlamento ad operare per le finalità di cui al presente decreto, tramite ricorso ad indebitamento per un importo massimo di 20 miliardi di euro nel 2017, prevede il corrispondente incremento degli obiettivi programmatici fissati nella legge di bilancio 2017.

In particolare, sono incrementati il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento 2016, quantificati nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provveda:

- a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,

mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI);
- c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per Panno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per Panno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

La RT certifica che ai maggiori effetti in termini di indebitamento netto, nell'importo massimo di 88 milioni di euro per l'anno 2017, di 127 milioni di euro per l'anno 2018 e di 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in relazione al diverso criterio di contabilizzazione *accrual* previsto dal SEC2010, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Le risorse derivanti dalla riduzione dei fondi di cui alle precedenti lettere b) e c) (Fondo per le esigenze indifferibili e Fondo speciale di parte corrente), sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d) (Fondo per interventi strutturali di politica economica e Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa,

Conclude evidenziando che trattandosi di un importo massimo di cui si dispone il potenziale utilizzo, la norma prevede un meccanismo che consente di liberare le risorse che non si renderanno necessarie per le finalità di cui al presente decreto. In particolare, è previsto che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui ai presente decreto-legge, si provveda alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse non necessarie per la loro copertura.

A titolo prudenziale, è previsto infine che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo allegato alla RT evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi in conto maggiori/minori spese in conto corrente e in conto capitale:

(in milioni di euro)

Art.	Comma	Descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
27	1	Interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c	60	232	290	290	60	232	290	290	148	359	426	426
27	2, lett. a)	Utilizzo Fondo interventi strutturali di politica economica	s	c	-14	-51	-129	-100	-14	-51	-129	-100	-14	-51	-129	-100
27	2, lett. b)	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s	c	-30	-100	-100	-129	-30	-100	-100	-129	-30	-100	-100	-129
27	2, lett. c)	Tab. A MEF	s	c	-10	-70	-50	-50	-10	-70	-50	-50	-10	-70	-50	-50
27	2, lett. c)	Tab. A Ambiente	s	c	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4
27	2, lett. c)	Tab. A MIT	s	c	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3
27	2, lett. c)	Tab. A Salute	s	c	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4
27	2, lett. d)	Utilizzo Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k					-88	-127	-136	-136	-88	-127	-136	-136

Al riguardo, con particolare riferimento alle norme contenute nell'articolo 25, comma 1, posto che il dispositivo ivi previsto interviene con una norma "interpretativa" sulla finalizzazione delle risorse già previste a carico degli operatori del sistema bancario ai sensi del comma 848 della legge di stabilità 2015, al fine di provvedere al finanziamento del Fondo unico di risoluzione nazionale, nonché, ai commi 2 e 3, alla fissazione dei criteri di determinazione delle quote "addizionali" stabilite, poste a carico dei medesimi operatori dalla banca d'Italia, peraltro senza oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Parimenti, anche in riferimento all'articolo 26, considerato il tenore ordinamentale delle norme ivi richiamate, che modifica e integra l'articolo 3 del decreto legislativo n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, recante norme in materia di contratti di garanzia finanziaria, con specifico riferimento alle disposizioni di tesa ad assicurare l'"efficacia della garanzia finanziaria", nulla da osservare.

Per contro, circa le norme previste dall'articolo 27, ivi trattandosi delle disposizioni "finanziarie" correlate all'attuazione degli interventi contenuti ai Capi I e II del provvedimento, occorre soffermarsi sulle singole disposizioni ivi previste al fine di certificarne la congruità ed il corrispondente l'effetto d'impatto evidenziato dai saldi di finanza pubblica nell'apposito prospetto riepilogativo.

In particolare, sul comma 1, per i profili di stretta quantificazione, in coerenza con quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, tenuto conto peraltro della natura giuridicamente "obbligatoria" della spesa (*ergo*, contabilmente, "oneri inderogabili"), andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri, nonché dei "metodi", adottati per la quantificazione del previsto maggior onere annuo in conto "interessi" per il bilancio dello Stato riconducibile alle maggiori emissioni di titoli del debito. Ciò detto, per ciascuna annualità del triennio e a decorrere dal 2019, nei termini cifrati per ciascuna annualità nell'apposito allegato.

Quanto poi ai profili inerenti alla copertura ivi evidenziati alle lettere *a)-d)* del comma 2, a compensazione degli oneri indicati dal medesimo comma 1, con riferimento agli oneri ivi specificamente imputati, andrebbero in primo luogo fornite conferme in merito all'esistenza delle necessarie disponibilità indicate a compensazione dei maggiori oneri di spesa, a valere della dotazione annuale del F.I.S.P.E. prevista dalla legislazione vigente per il triennio 2017/2019 e a decorrere dal 2020 (lettera *a*)⁴, nonché, rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati.

Parimenti, analoghe rassicurazioni andrebbero richieste in merito alle disponibilità esistenti, a compensazione degli oneri ivi imputati dalla norma, a valere della disposta riduzione della dotazione annua prevista a legislazione vigente per il Fondo per le esigenze indifferibili, con riferimento alle annualità del triennio 2017/2019 e a decorrere dal 2020⁵ (lettera *b*).

In termini analoghi, con riferimento poi alla riduzione disposta a carico della dotazione prevista a legislazione vigente per i cd. Fondi "speciali" (lettera *c*) - di cui l'allegato 3 espone nel dettaglio gli "accantonamenti" con riferimento ai dicasteri interessati - andrebbe confermato che la dotazione prevista a legislazione vigente rechi le necessarie disponibilità, per ciascun "accantonamento", in aggiunta a conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle iniziative legislative già programmate⁶.

In merito infine alla lettera *d)*, posto che ivi si prevede che la compensazione dei maggiori oneri complessivamente indicati dalla norma, in termini di "indebitamento netto", opererà a valere anche attraverso la riduzione della dotazione prevista per il Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali - recante, si sottolinea, una

⁴ In proposito, si segnala che il relativo capitolo n. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2017/2019 reca una previsione rispettivamente di 195,4 milioni, di 356,4 milioni e di 383,8 milioni per ciascuna annualità del triennio. L'ammontare della dotazione a prevista a decorrere dal 2019 è stata modificata per effetto della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 624, della legge di bilancio 2017.

⁵ In proposito, si segnala che il relativo capitolo n. 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2017/2019 reca una previsione di 110 milioni annui. L'ammontare della dotazione a prevista a decorrere dal 2017 è stata modificata per effetto dell'aumento previsto dall'articolo 1, comma 625, della legge di bilancio 2017.

⁶ In proposito, si segnala che il relativo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio 2017/2019, reca una previsione di 171 milioni di euro per il 2017, di 294,5 milioni di euro per il 2018 e di 281,6 milioni di euro dal 2019.

dotazione di sola "cassa" - andrebbe confermato che la dotazione del relativo capitolo rechi le necessarie disponibilità e, soprattutto, che le risorse residue consentano di sopperire ai fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente⁷. In ogni caso, si sottolinea sul punto che la citata compensazione opera la riduzione delle risorse stanziata a valere di uno strumento contabile avente natura economica di componente di spesa in conto capitale: a fronte di un maggior onere che, in conto interessi, riveste natura economica di parte corrente.

Quanto ai commi 3 e 4, ivi trattandosi del mero accantonamento contabile (e resa indisponibilità) delle risorse indicate a copertura dei maggiori oneri dal comma 2, lettere *b)-c)* nell'ambito del FISPE, unitamente all'accantonamento di quelle previste dalla lettera *a)* e *d)*, al fine di consentirne la "progressiva" riduzione degli stanziamenti corrispondenti, via via a compensazione dei maggiori interessi passivi che matureranno in relazione alle "nuove" emissioni di titoli del debito pubblico, che si renderanno necessarie all'acquisizione della provvista aggiuntiva di 20.000 milioni di euro, nulla da osservare.

Sul comma 5, poi, posto che la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, a disporre, con proprio decreto, il ricorso anche ad anticipazioni di tesoreria, da regolarsi con l'emissione degli ordinativi di pagamento concernenti i capitoli di spesa interessati, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla compatibilità della detta autorizzazione, rispetto alla previsione del fabbisogno di cassa del settore statale redatta secondo il criterio della cd. legislazione vigente, atteso che l'eventuale componente "aggiuntiva" d'oneri che dovesse riflettersi, in conto "interessi", da lato della sua "copertura" per effetto della citata autorizzazione, potrebbe determinare effetti finanziari.

⁷ In proposito, si segnala che il relativo capitolo n. 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, la cui autorizzazione interessa la sola cassa, relativamente al bilancio 2017/2019, reca una previsione di 362,5 milioni di euro per il 2017, di 320,1 milioni di euro per il 2018 e di 294 milioni di euro dal 2019.

All. 3 D.L. "Disposizioni urgenti in materia di intervento pubblico di sostegno alle banche"
(in milioni di euro)

Art.	Comma	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
24	1	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni e dalle garanzie concesse dallo Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani	s	k	20.000				20.000								
27	1	Interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c	60	232	290	290	60	232	290	290	148	359	426	426	
27	2, lett. a)	Utilizzo Fondo interventi strutturali di politica economica	s	c	-14	-51	-129	-100	-14	-51	-129	-100	-14	-51	-129	-100	
27	2, lett. b)	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s	c	-30	-100	-100	-129	-30	-100	-100	-129	-30	-100	-100	-129	
27	2, lett. c)	Tab. A MEF	s	c	-10	-70	-50	-50	-10	-70	-50	-50	-10	-70	-50	-50	
27	2, lett. c)	Tab. A Ambiente	s	c	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4	
27	2, lett. c)	Tab. A MIT	s	c	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	
27	2, lett. c)	Tab. A Salute	s	c	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-4	
27	2, lett. d)	Utilizzo Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k					-88	-127	-136	-136	-88	-127	-136	-136	
Entrate			e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese			s		20.000	0	0	0	19.912	-127	-136	-136	0	0	0	0	0
SALDO					-20.000	0	0	0	-19.912	127	136	136	0	0	0	0	0

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2016 [Elementi di documentazione n. 62/1](#)
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Elementi di documentazione n. 62](#)
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – Schede di lettura
- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 63](#)
A.S. 2526: "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)
A.C. 4127 Legge di bilancio 2017 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- " [Elementi di documentazione n. 62/2](#)
A.C. 4110-A - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 153](#)
A.S. 2594: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/3](#)
A.C. 4110-A/R: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Elementi di documentazione n. 62/4](#)
A.S. 2595: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 154](#)
A.S. 2595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2016 [Nota di lettura n. 155](#)
A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)
Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi A.S. 2611
- " [Nota di lettura n. 156](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Atto del Governo n. 358**)
- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - **A.S. 2629**
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)